


5767

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *SCH VII*
IV - Reg - Alpha
30-10-2012
a Rep. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isolanda Miloniti)
Fumiani



CITTA' DI RAGUSA SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 OTT 2012 N. 1922	OGGETTO: retrocessione di porzione di terreni espropriati per la realizzazione di Viale E. Fieramosca e non utilizzati, censiti al fg. 63 p.lle 1602 e 1605.
N. 335 SETTORE VII Data <i>06/10/12</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. <i>2012</i>	CAP. <i>425</i>	IMP. acc. <i>357/12</i>
FUNZ.	SERV.	INTER.

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno QUATTRO del mese di ottobre, nell'ufficio del Settore VII, il dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con deliberazione di G.M. n. 1869 del 20.12.1996 era stato approvato il progetto per il completamento di viale E. Fieramosca^{1°} tratto, e con successivo decreto rep. n. 29173 del 04.06.1999 il Comune di Ragusa ha espropriato i terreni necessari per il completamento dei suddetti lavori.

Ultimati i lavori, si è potuto constatare che la sede stradale non coincideva con i terreni espropriati, in quanto porzioni di particelle, all'uopo frazionate, non erano state utilizzate per la realizzazione dell'opera. Tra queste particelle che sono state espropriate per intero, ma utilizzate in parte ci sono le p.lle 52 e 1350 del fg. 63.

Con nota prot. n. 70899 del 10.09.2009 la ditta B -N -C , a suo tempo espropriata, chiedeva la restituzione della porzione del bene non utilizzato per la sede stradale sottolineando, tra l'altro, che la restante proprietà è rimasta lotto intercluso poiché non ha accesso alla strada.

Per tale motivo in data 02.05.2012, dagli stessi richiedenti, è stato presentato il frazionamento delle p.lle 52 e 1350 da cui risulta che la p.lla 1602 (ex 52) mq. 232 e la p.lla 1605 (ex 1350) mq. 75, per un totale di mq. 307, non sono state utilizzate per la realizzazione della strada.

Considerato che la retrocessione parziale di un immobile espropriato è regolato dagli artt. 47 e 48 del d.p.r. 327/01, secondo cui l'originario proprietario ha facoltà di ottenere la retrocessione entro i 10 anni successivi l' accertata decadenza della pubblica utilità.

Poiché l'esercizio di tale prerogativa è subordinato alla dichiarazione di inservibilità dei fondi residui da parte dell'ente espropriante per poter rendere il bene disponibile e quindi alienabile, con Deliberazione di G.M. n. 191 del 05.06.2012 sono state dichiarate disponibili le p.lle 1602 e 1605 del fg.63 .

Ai sensi dell'art. 48 del d.p.r. 327/01 il corrispettivo della retrocessione è determinato riferendosi al valore del bene al momento della pronuncia della retrocessione, in quanto il nuovo trasferimento di proprietà ha efficacia "ex nunc", applicando però i criteri con cui si provvide alla stima del bene al momento dell'esproprio. A tal fine l'ufficio tecnico ha determinato il prezzo della retrocessione in € 32,00 al mq, per cui il costo della retrocessione è € 32,00 x 307 mq. = € 9.824,00.

Con nota prot. 59553 del 06.07.2012 è stata portata a conoscenza della ditta B -N -C la stima elaborata dall'ufficio tecnico e le modalità per procedere alla retrocessione secondo quanto stabilito con Del. G.M. n. 191 /12.

Nel frattempo il signor B. R , a suo tempo proprietario del terreno espropriato, è morto per cui subentrano nella retrocessione del bene gli eredi aventi titolo.

In data 03/10/2012 con nota n. 81915 la ditta ha reiterato la richiesta di retrocessione accettando il prezzo proposto e esprimendo l'impegno a versare € 9.824,00 e subito dopo stipulare l'atto, pena la decadenza del diritto accordato dalla legge.

Non appena verrà effettuato tale versamento, il Comune, quindi, deve trasferire la proprietà dei reliquati suddetti ai soggetti a suo tempo espropriati per cui bisogna dare mandato al Settore IV ad intervenire per il perfezionamento del rogito.

Visto l'art. 47, comma 1 lett. G. dello statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del bollettino Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22/05/1993.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

Trasferire la proprietà delle p.lle 1602 e 1605 del fg.63 dal patrimonio comunale alla ditta C N V B al costo di € 9.824,00, con apposito atto notarile.

Dare mandato all'ufficio contratti di questo Comune ad intervenire al perfezionamento dell'atto di retrocessione delle p.lle 1602 e 1605 del fg.63.

Dare atto, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto le spese inerenti la stipula del contratto sono tutte a carico degli acquirenti così come stabilito nella Deliberazione di G.M. n. 191 /12.

Introitare la somma pari a € 9.824,00 al cap. 425 acc. 357/12

Allegati parte integrante

Nota. prot. n 59553 del 06.07.2012

Nota prot. n. 81915 del 03/10/2012 con cui la ditta accetta le condizioni della retrocessione

Stralcio planimetrico dei luoghi

D.P.R. 327/01 artt. 47 e 48. A Piegatn

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Scarpulla".

Visto:
Il Dirigente del I^o Settore Il Segretario Generale
Ragusa, II

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Ufficio contratti , ragioneria.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 15.10.2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 31 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
(Fotografia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 OTT. 2012 al 07 NOV. 2012

Ragusa 08 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

n° 2 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigente
N. 1922 del 30.10.2012



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VII

Decoro Urbano- Manutenzione e Gestione Infrastrutture

Servizio Espropriazioni

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676549-Fax 0932 676504

E-mail : g.nobile@comune.ragusa.it

Prot. n. 59553

Ragusa, 06.07.2012

OGGETTO: Retrocessione del terreno censito al fg. 63 p.la 1602 e 1605 sito in prossimità di Via E. Fieramosca.

RACCOMANDATA A.R.

Dott. R B.
Via
Ing. R N
Via
Arch. G C
Via

97100 Ragusa

In riferimento alla vostra nota, prot. 70899 del 10.09.2009 con cui si chiedeva la restituzione della parte di terreno espropriato e non utilizzato per i lavori di completamento del Viale E: Fieramosca si comunica che la Giunta Municipale con Deliberazione n. 191 del 05.06.2012 ha deliberato la retrocessione, la inservibilità dei fondi e le modalità con cui procedere. Per stabilire il prezzo della retrocessione ci si è attenuti a quanto recita il comma 1 dell'art. 48 del D.P.R 327/01, per cui la stima, redatta dall'ufficio tecnico, si è basata sul valore quanto più vicino al valore di mercato e poi mediato secondo i criteri utilizzati al momento della corresponsione della indennità di esproprio, applicando, cioè l'art. 5 bis della legge 359/92. Le p.lle, censite al fg. 63 p.la 1602 e 1605, estese mq. 307, ricadono in zona di espansione C1, e sono inserite nel P.R.G. come zona edificabile, ma non ancora definite da strumento attuativo, per cui il valore dell'area è stimato a € 64,00 al mq.. Applicando l'art. 5 bis della legge 359/92 diventa € 32,00 per cui il costo totale della retrocessione è: € 32,00 x 307 = € 9.824,00.



Questa è stata preparata dal M.R. Settimana Giugno 2012
IP (0-07-2012)

Ai sensi del comma 2 art. 47 del D.P.R 327/01, i soggetti richiedenti la retrocessione, hanno tre mesi di tempo, dal ricevimento della presente, per reiterare la precedente richiesta di retrocessione e un altro mese di tempo per il pagamento del corrispettivo. Il mancato esercizio di questa facoltà nel termine dei 3 mesi dal ricevimento della presente, ne comporta la decadenza con la conseguenza che i soggetti espropriati perdono la preferenza loro accordata dalla legge e l'Ente può procedere a esperire una gara di vendita .

Eseguite tutte le formalità si concluderà la retrocessione dei suoli con il ritrasferimento della proprietà, tramite atto notarile a carico degli interessati.

L'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Si allega copia del G.M. n. 191/12.


Dirigente Settore VII
Ing. Michele Scarpulla


n° 1 fascato

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 1922 del 30-10-2012

Settore VII
CITTA' DI RAGUSA

03 OTT 2012

PROT. N. 81915
CAT. 10 CLAS. 1 FASC.

Al Signor Sindaco del Comune di Ragusa

OGGETTO: Retrocessione del Terreno censito al fg. 63 p.la 1602 e 1605 sito in prossimità di Via E. Fieramosca – Delibera G.M. n° 191 del 5 Giugno 2012

In riferimento alla nota del settore VII prot. 59553 del 6 Luglio 2012, con la quale, si comunicava ai sottoscritti proprietari la retrocessione da parte del Comune del terreno non utilizzato per i lavori di completamento della sede stradale di Viale E. Fieramosca, si comunica, che i sottoscritti proprietari adempieranno nei modi e nei tempi dovuti alle incombenze specificate nella nota del settore VII su richiamata.

Inoltre, si chiede di specificare la modalità di pagamento di quanto dovuto.

Ragusa, 4 Ottobre 2012

Per l'erede

